



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**GIOVANNI LANZUISE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>6</b>	<b>08/02/2026</b>	<b>203</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

Oggetto:

*Subingresso ed assegnazione definitiva e vendita del Podere ex Riforma Fondiaria n. 1801, sito in Serre (Sa)*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- a. per effetto di quanto stabilito dall'art. 37 della Legge Regionale N. 1 del 19 gennaio 2007 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale 2007" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – N. 7 del 22 gennaio 2007) *l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania* veniva soppresso con decorrenza 22/07/2007;
- b. ai sensi del terzo comma del medesimo art. 37 le competenze venivano riassunte direttamente dalla Regione Campania che, pertanto, subentrava in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato e ad essa trasferendo il patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente, con diritti ed oneri relativi, principali ed accessori, sia diretti che indiretti;
- c. ai sensi dell'art. 3 L.R. 8/78, facevano carico all'E.R.S.A.C. – già Ente di Sviluppo Agricolo in Campania e prima ancora Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C. – i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria, in forza di quanto previsto dalle norme particolari di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L. 386/76;
- d. la sig.ra \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*, nata a \*OMISSIS\* il \*\*OMISSIS\*, in allegato a comunicazione pec del 05/05/2024, acquisita in atti al Prot. 2024/0222240 del 06/05/2024, richiedeva di ottenere la formalizzazione del subingresso e dell'assegnazione definitiva a proprio favore dell'unità fondiaria denominata Podere n 1801 provvisoriamente assegnato dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C. al suo dante causa \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* con Contratto di Assegnazione Provvisoria del 21 settembre 1957, registrato a Roccadaspide il 24/09/1957 al n. 125;

### CONSIDERATO che:

- a. in data 20.10.1954 la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C. prese in consegna, dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 549 del 30.06.1954, parte del compendio fondiario statale di Persano, in agro di Serre (Sa), nelle more di acquisirne la titolarità con successivo atto negoziale traslativo;
- b. a seguito dell'avvenuta consegna della tenuta suddetta, la Sezione Speciale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dalle Leggi di Riforma Fondiaria n. 230/1950 e n. 841/1950, elaborò un piano di appoderamento del medesimo compendio mediante la costituzione di unità fondiarie suddivise in 116 poderi e 78 quote;
- c. tali unità fondiarie furono conferite, a coltivatori manuali della terra, con contratti di assegnazione provvisoria, in ragione della non ancora intervenuta acquisizione in proprietà, subordinandone la definitiva assegnazione e vendita, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (leggi n. 230/1950 e n. 841/1950), ad avvenuto trasferimento di tali beni in proprietà della Sezione;
- d. in particolare, la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C., con Contratto di Assegnazione Provvisoria del 21 settembre 1957, registrato a Roccadaspide il 24/09/1957 al n. 125, assegnò al coltivatore agricolo \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* il Podere contraddistinto con il n. 1801, successivamente dotato di fabbricato colonico e di annessi rurali a servizio della medesima unità fondiaria, costituito da un appezzamento di terreno sito in Serre, loc. Persano, esteso ha 5.40.80 circa;
- e. l'atto negoziale di trasferimento del citato compendio fondiario di Persano dal Ministero della Difesa all'Ente di Sviluppo Agricolo in Campania, frattanto subentrato alla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C., venne stipulato solo in data 22/06/1969 e vistato dalla Corte dei Conti il 19/07/1970 al fg. N. 105/33;
- f. la formale definizione della consistenza delle suddette unità fondiarie - poderi e quote - avvenne con l'approvazione da parte dell'UTE di Salerno dei tipi di frazionamento recanti il n.17 del 13/11/1973, il n. 6 del 20/11/1975, il n. 11 del 20/07/1976, il n. 12 del 23/07/1976 e il n. 15 del 18/08/1976;
- g. in conseguenza, la consistenza complessiva de Podere n. 1801 in questione venne definitivamente rideterminata in ha 5.58.90 ed identificata con le particelle n. 91 del Foglio 25 e n. 195 e n. 200 del Foglio 32 del Catasto Terreni di Serre;
- h. lo stesso compendio fondiario, a seguito di successivi aggiornamenti catastali è attualmente identificato in Catasto Terreni del Comune di Serre al Foglio 25 con la particella n. 91 ed al Foglio 32 con le particelle n. 200 e n. 542 ed in Catasto Fabbricati alla particella 543 del medesimo Foglio 32 con il sub 2 e sub 3 entrambi censiti in cat. F/2 (unità collabenti);

- i. la suddetta assegnazione provvisoria non risulta essere stata ancora tradotta, alla data di soppressione dall'ex Ersac e a tutt'oggi, in assegnazione definitiva e vendita in attuazione delle citate Leggi di Riforma Fondiaria;
- j. con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.C. n. 3260 del 22/05/1980 e n. 3518 del 08/05/1981 di chiarimenti, approvate dalla G.R. della Campania con atto n. 9865 del 18/12/1981, ammesse a visto di legittimità della C.C.A.R.C. con provvedimento n. 657 del 19/01/1982, nonché con ulteriori Deliberazioni n. 5657 del 15/11/1990 e n. 5747 del 15/05/1991 di chiarimenti, ammesse a visto di legittimità con atto della G.R. n. 0133/Ac del 10/06/1991, venivano fissati i criteri per l'assegnazione definitiva e vendita delle unità fondiarie costituite in loc. Persano di Serre;
- k. l'E.R.S.A.C., con ulteriore Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 5515 del 08/02/1990, approvava, fra l'altro, lo schema di Contratto di assegnazione definitiva e vendita delle unità colturali della zona appoderata di Persano – Serre (Sa);
- l. l'ex E.R.S.A.C., con le proprie richiamate deliberazioni di approvazione *“dei criteri per l'assegnazione definitiva dei terreni dell'ex tenuta di Persano”*, in considerazione delle norme regolanti il subentro nel rapporto di assegnazione nel caso di decesso dell'assegnatario prima del pagamento dell'intero prezzo di riscatto dell'unità assegnata (legge 230/50 art. 19; legge 379/67 art. 7; Legge 386/76 art. 10), stabiliva che nel caso, come quello in specie, di assegnazione istituita con contratto provvisorio e, quindi di un rapporto giuridico non ancora perfezionato mediante rogito notarile di assegnazione e vendita, subentrava all'originario assegnatario provvisorio premorto l'erede diretto, o gli eredi diretti, designato, o designati, da tutti gli altri coeredi sempreché dedito/i alla coltivazione del fondo;
- m. con l'istanza innanzi citata, oltre che con relative e successive integrazioni, la citata \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* richiedeva di poter vedere formalizzata l'assegnazione definitiva a proprio favore del predio fondiario in argomento, in quanto in possesso dei requisiti di manuale coltivatore della terra e quale erede designato, ex art. 7 Legge 379/67, da tutti gli altri coeredi del premorto promissario, trasmettendo relativa documentazione, nonché in quanto detentrica e coltivatrice del potere in argomento in prosieguo della precedente detenzione da parte di suo padre \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* (figlio dell'originario assegnatario promissario), a sua volta deceduto in data \*\*OMISSIS\* in pendenza del perfezionamento dell'assegnazione definitiva e subingresso a proprio favore del potere in argomento;
- n. con riferimento al prezzo di cessione delle unità poderali assegnate in via provvisoria, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in seguito alla entrata in vigore della Legge n. 386/76, emanava la Circolare n. 57/28 – Prot. n. 15726/I del 16/9/1976 che al punto II) rubricato *“Terreni da assegnare”* chiariva che *“quanto esista già (alla data di entrata in vigore della legge n. 386/76) un rapporto di assegnazione provvisoria... l'ente è obbligato a rispettare il prezzo pattuito....”*;
- o. successivamente, con Lettera-circolare del 02/08/1977 n. I/15804 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste precisava, altresì, *“che per i rapporti di assegnazione già in essere in via precaria, e definiti provvisori nella circolare del 16/09/1976, alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976, il prezzo potrà essere determinato in base alla preesistente disciplina, solo se per i rapporti in parola la procedura di assegnazione risulti già concretamente iniziata mediante la realizzazione di atti amministrativi o contrattuali chiaramente indicativi. Detta situazione si riscontra solo nel caso dell'esistenza di delibera di assegnazione legittimamente adottata, o di promessa di assegnazione avente data certa a norma delle disposizioni del codice civile”*;
- p. il Presidente della Giunta Regionale della Campania, attesa la complessità della materia riguardante l'applicazione delle Leggi di Riforma Fondiaria nonché il notevole lasso di tempo intercorso dalla loro approvazione, con nota 10 marzo 2009, n. 1234/UDCP/GAB/UL, inoltrò apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito alla corretta applicazione della disciplina di Riforma Fondiaria ancora in vigore, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del prezzo di cessione delle unità fondiarie;
- q. la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania -, in riscontro alla suindicata richiesta, con nota n. 3872 del 01/06/2009 trasmetteva la Deliberazione/Parere n. 27/2009, con la quale veniva ritenuto, tra l'altro, che per gli atti di assegnazione antecedenti al 22 giugno 1976 doveva continuare ad applicarsi il disposto dell'art. 17 della Legge 230/1950, ed in particolare quando esiste un atto vincolante di individuazione dell'assegnatario, quale è, nella fattispecie, il contratto di assegnazione provvisoria avanti citato, ribadendo, inoltre, che in caso di decesso dell'assegnatario prima del riscatto ovvero dell'affrancazione automatica del fondo, si fa luogo alla procedura di cui all'art. 7 della legge n. 379/67 e che *“nei casi in cui si debba ancora procedere all'assegnazione definitiva, l'importo dell'indennità... debba essere ragguagliata al valore dell'Euro ma non rivalutata all'attualità, in quanto trattasi di somma di denaro determinata in base ad un parametro previamente stabilito dalla legge e non direttamente rapportabile al valore del bene”*;
- r. di conseguenza, il prezzo di cessione del Podere n. 1801 in questione resta stabilito in complessivi Euro 973,02, come determinato in attuazione delle normative sopra richiamate e di cui alla citata Deliberazione ex

Ersac n. 3260/1980 (che, tra l'altro, fissava il prezzo delle assegnazioni e vendite delle unità poderali di che trattasi in Euro 77,07 ad ettaro oltre Euro 542,28 per il fabbricato colonico) nonché conformemente alle determinazioni assunte in merito alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo con la richiamata Deliberazione/Parere n. 27/2009;

- s. agli archivi dell'ex Ersac risulta che il pagamento del suddetto prezzo complessivo di cessione risulta già completato, con i versamenti delle rate di acconto effettuati dall'originario promissario e/o dai suoi aventi causa;

#### **RITENUTO, pertanto:**

- a. di dover procedere all'Assegnazione definitiva e vendita del Podere n. 1801, come provvisoriamente assegnato al coltivatore agricolo \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C. con Contratto di Assegnazione Provvisoria del 21 settembre 1957 registrato a Roccadaspide il 24/09/1957 al n. 125, a favore della coltivatrice agricola \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*, nata a \*OMISSIS\* il \*\*OMISSIS\*, a tanto designata ai sensi dell'art. 7 Legge 379/1967 da tutti gli altri coeredi dello stesso assegnatario provvisorio originario \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* deceduto, al prezzo di Euro 973,02 determinato in applicazione dei richiamati provvedimenti normativi e atti deliberativi già adottati dal soppresso E.R.S.A.C. e conformemente alle dichiarazioni assunte in merito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo con la richiamata Deliberazione/parere n. 27/2009;
- b. di dover utilizzare, all'uopo, lo schema di Contratto di assegnazione definitiva e vendita, allegato al presente decreto sotto la lettera "A", per come precedentemente adottato dall'E.R.S.A.C., adeguato alle intervenute disposizioni legislative di soppressione del medesimo Ente e del subentro della Regione Campania nelle competenze, e così come rettificato dall'Avvocatura Regionale con parere reso in data 15/12/08 Prot. 2008.1045203;
- c. di dover porre a carico dell'assegnatario acquirente ogni onere notarile e fiscale connesso e conseguente alla stipula del rogito, in accordo a quanto già stabilito nel citato atto deliberativo n. 5515/1990 dell'E.R.S.A.C.;

#### **VERIFICATO che:**

- a. che sono stati assolti gli obblighi in materia di informativa sulla privacy in attuazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- b. che il presente provvedimento non risulta soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii;
- a. il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013 ai fini dell'obbligatorietà della pubblicazione;

#### **VISTI:**

- a. la L.R. 15 maggio 2024, n. 6
- b. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024;
- c. il Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- d. la D.G.R. n. 612 del 14/11/2024 di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania;
- e. la L.R. n. 25 del 30/12/2024 – Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025;
- f. la L.R. n. 26 del 30/12/2024 - Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- g. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025 di Approvazione del Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania con determinazioni;
- h. il D.P.G.R. n. 270 del 17/11/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Ing. Felice Guarino nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

#### **DECRETA**

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di procedere all'Assegnazione definitiva e vendita (ex Leggi di Riforma Fondiaria n. 230/1950 e n. 841/1950) del Podere n. 1801 sito in località Persano del Comune di Serre (Sa), completo di fabbricato ed annessi rurali, attualmente riportato in Catasto Terreni al Foglio 25 particella 91 ed al Foglio 32 particelle n. 200 e n. 542 ed in Catasto Fabbricati al Foglio 32 particella 543 sub 2 e sub 3, come provvisoriamente assegnato al coltivatore agricolo \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania presso l'O.N.C. con Contratto di Assegnazione Provvisoria del 21 settembre 1957 registrato a Roccadaspide il 24/09/1957 al n. 125, a favore della coltivatrice agricola \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, nata a \*OMISSIS\* il \*\*OMISSIS\*, in quanto designata da tutti gli altri coeredi dello stesso assegnatario provvisorio originario \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* deceduto, a subentrare, ai sensi dell'art. 7 Legge 379/1967, nella stessa assegnazione definitiva e vendita in attuazione delle medesime Leggi di Riforma Fondiaria;
2. di fissare, per come determinato in applicazione dei richiamati provvedimenti normativi e deliberativi già adottati dal soppresso E.R.S.A.C. e conformemente alle determinazioni assunte in merito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo con la Deliberazione/Parere n. 27/2009 richiamata in narrativa, il prezzo complessivo della vendita di che trattasi in complessivi Euro 973,02;
3. di prendere atto che il prezzo sopra fissato è stato già integralmente pagato al soppresso Ersac, come risulta agli archivi del medesimo Ente, con i versamenti delle rate di acconto effettuati dall'originario promissario e/o dai suoi aventi causa;
4. di utilizzare, all'uopo, lo schema di Contratto di assegnazione definitiva e vendita, allegato al presente decreto sotto la lettera "A", per come precedentemente adottato dall'E.R.S.A.C., adeguato alle intervenute disposizioni legislative di soppressione del medesimo Ente e del subentro della Regione Campania nelle competenze così come rettificato dall'Avvocatura Regionale con parere reso in data 15/12/08 prot. 2008/1045203;
5. di porre a carico della parte acquirente ogni onere notarile e fiscale connesso e conseguente alla stipula del rogito presso il notaio dello stesso prescelto;
6. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative e per opportuna conoscenza:
  - 6.1. alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
  - 6.2. All'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione

DOTT. GIOVANNI LANZUISE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*